



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Facoltà di Scienze della formazione

ALLEGATO N. 2 - VERBALE N. 59 DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 4 NOVEMBRE 2009

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO CLASSI L-15/L-19 E LM-49/LM-85

Articolo 1

1. Il presente “Regolamento generale delle attività di tirocinio” disciplina l’organizzazione didattica delle attività di tirocinio previste nei piani studi dei Corsi di laurea triennale appartenenti alla Classe **L-15 Scienze del Turismo** e **L-19 Scienze dell’educazione e della formazione** e dei Corsi di laurea magistrale appartenenti alla Classe **LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici** e **LM-85 Scienze pedagogiche**, attivati con l’anno accademico 2008/2009 nella Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Macerata, nel rispetto delle norme poste dalla legislazione vigente, delle norme poste dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento didattico di Ateneo e della Facoltà di Scienze della formazione, nonché dal regolamento di organizzazione dell’ateneo.

Articolo 2

1. Le attività di tirocinio costituiscono azioni pratico-teoriche professionalizzanti con caratteristiche di trasversalità rispetto agli insegnamenti previsti nei piani di studio.
2. La Facoltà provvede all’organizzazione, al coordinamento e alla promozione di tali attività in collaborazione con le strutture e i centri dell’Ateneo, nel rispetto delle attribuzioni e delle funzioni fissate dai regolamenti vigenti.

Articolo 3

1. Le attività di tirocinio sono coordinate e monitorate da uno o più docenti per ciascuna classe di laurea (o classi unificate) in qualità di Responsabili didattico-organizzativi, proposti dal Consiglio di Classe e nominati dal Consiglio di Facoltà.
2. Il Responsabile didattico-organizzativo riveste anche la funzione di tutor nell’ambito dei progetti formativi attivati per ciascun corso di laurea e si può avvalere a tal fine di collaboratori di volta in volta individuati all’interno del personale docente e non-docente della Facoltà.
3. In conformità con la collocazione semestrale delle attività di tirocinio, il Responsabile didattico-organizzativo d’intesa con il Manager didattico, provvede di norma a fissare incontri di orientamento per gli studenti.
4. E’ opportuno che, con cadenza almeno annuale, il Responsabile didattico-organizzativo per le attività di tirocinio svolga un’apposita relazione al Consiglio di Facoltà e/o di Classe.

Articolo 4

1. Le attività di tirocinio sono distribuite complessivamente secondo il seguente prospetto:

Scienze dell’educazione e della formazione (SEF, classe L-19)

I anno - II semestre - 5 CFU - 125 ore (120 di inserimento nella struttura accogliente e 5 di riflessione e rielaborazione dell’esperienza fatta)

II anno – II semestre – 5 CFU – 125 ore (120 di inserimento nella struttura accogliente e 5 di riflessione e rielaborazione dell’esperienza fatta)

Scienze del Turismo (ST, classe L-15)

I anno - II semestre - 5 CFU - 125 ore (120 di inserimento nella struttura accogliente e 5 di riflessione e rielaborazione dell’esperienza fatta)

II anno – II semestre – 5 CFU – 125 ore (120 di inserimento nella struttura accogliente e 5 di riflessione e rielaborazione dell’esperienza fatta)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Facoltà di Scienze della formazione

Scienze pedagogiche (SP, classe LM-85)

I anno - II semestre - 5 CFU - 125 ore (120 di inserimento nella struttura accogliente e 5 di riflessione e rielaborazione dell'esperienza fatta)

Progettazione e gestione dei sistemi turistici (PGST, classe LM-49)

I anno - II semestre - 5 CFU - 125 ore (120 di inserimento nella struttura accogliente e 5 di riflessione e rielaborazione dell'esperienza fatta)

Articolo 5

1. Lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti deve rispettare, di norma, le collocazioni di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del rispetto dell'organizzazione del piano di studi, è opportuno che le attività di tirocinio previste nel piano di studi non siano svolte in un unico periodo di tempo senza soluzione di continuità.

Articolo 6

1. Lo svolgimento delle attività di tirocinio deve essere coerente con gli obiettivi formativi dei corsi di laurea e l'ente sede di tali attività deve avere un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Macerata.
2. Lo studente provvede a redigere il "Progetto formativo e di orientamento" di concerto con la struttura ospitante individuata, secondo la modulistica resa disponibile, curandosi della correttezza e completezza di quest'ultima in ogni sua parte.
3. La redazione, l'aggiornamento e la diffusione dell'elenco degli enti convenzionati è curata dalla struttura centrale di Ateneo competente in materia di tirocinio.
4. Nel caso lo studente intenda svolgere il tirocinio presso enti non convenzionati è tenuto a seguire le procedure necessarie a tale scopo e a compilare/far compilare la modulistica predisposta dagli uffici.
5. Il periodo di tirocinio può avere inizio solo a seguito di apposita comunicazione da parte della struttura di Ateneo competente in materia. Tale comunicazione è sempre successiva all'approvazione del "Progetto formativo e di orientamento" da parte del Responsabile didattico-organizzativo (cosiddetto visto della Facoltà) e, se prevista, alla sottoscrizione della convenzione da parte del Rettore dell'Università degli Studi di Macerata.
6. Il "Progetto formativo e di orientamento" deve pervenire al Responsabile didattico-organizzativo nel rispetto delle scadenze definite e comunicate nell'apposito spazio web.
7. E' opportuno che lo studente prenda per tempo adeguati contatti con il Responsabile didattico-organizzativo sia per la stesura del "Progetto formativo e di orientamento" sia per l'attivazione di nuove convenzioni ai fini dello svolgimento del tirocinio.
8. Le procedure amministrative sono curate dalla struttura centrale di Ateneo competente per l'attività di tirocinio.

Articolo 7

1. Al termine delle attività di tirocinio previste per ciascun corso di laurea, lo studente, ai fini del conseguimento dell'idoneità, dovrà produrre la seguente documentazione finale secondo la modulistica resa disponibile:
 - *Relazione finale di 3/6 cartelle* (da compilare a cura dello studente) da cui risultino: attività e mansioni svolte; aspetti professionali approfonditi; accoglienza e assistenza; valutazione dell'esperienza ai fini della formazione; eventuali osservazioni e proposte per migliorare l'attività di gestione del tirocinio; ipotesi di ricerca tesa a valorizzare i segmenti produttivi o le attività della struttura accogliente;
 - *Questionari di valutazione;*
 - *Modulo di attestazione della frequenza effettuata* (da compilare a cura dell'ente ospitante).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Facoltà di Scienze della formazione

2. Tutta la documentazione sopra indicata dovrà pervenire al Responsabile didattico-organizzativo entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione del tirocinio. Il mancato rispetto di tale scadenza comporta di norma la valutazione negativa sull'attività di tirocinio.

Articolo 8

1. Il tirocinio sarà considerato valido ove l'ente accogliente attesti che il tirocinante abbia frequentato almeno l'80% del monte ore previsto per le attività di tirocinio di ciascun anno di corso. A questo scopo, sono considerate e devono essere certificate solo le ore previste per l'inserimento presso la struttura accogliente.
2. Le relazioni prodotte vengono valutate da parte del Responsabile didattico-organizzativo per le attività di tirocinio di ciascun Corso di laurea, che esprimerà un giudizio di idoneità finale.
3. Il giudizio, espresso sull'apposita modulistica predisposta dalla Facoltà e controfirmato dal presidente del Consiglio del Corso di laurea (o suo delegato), verrà trasmesso dal Responsabile didattico-organizzativo all'ufficio competente per la registrazione del tirocinio nella carriera dello studente, provvedendo all'accREDITAMENTO dei CFU previsti nel piano di studi.
4. Le informazioni relative all'esito della valutazione dell'attività di tirocinio saranno rese note con apposite comunicazioni affisse presso la sede della Facoltà e pubblicate nel sito Internet.

Articolo 9

1. Nel caso di valutazione negativa (non idoneo) da parte del Responsabile didattico -organizzativo, lo studente, stante la regolarità della restante documentazione, potrà ripresentare la sola relazione finale entro e non oltre il termine dell'anno accademico di riferimento (ottobre/novembre di ciascun anno solare), pena la necessità di svolgere di nuovo l'attività di tirocinio.

Articolo 10

1. Gli studenti che hanno svolto o stanno svolgendo attività lavorative che rispondono alle finalità previste per le attività di tirocinio possono fare richiesta di riconoscimento o di attribuzione parziale di CFU inoltrando apposita domanda, secondo la modulistica resa disponibile e corredata di idonea documentazione, al Responsabile didattico-organizzativo.
2. Il Responsabile didattico-organizzativo provvede a tale riconoscimento sulla base dei seguenti criteri:
 - congruenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea;
 - conformità al carico orario fissato dal piano di studi;
 - adeguatezza della certificazione presentata.
3. Le attività lavorative di cui si chiede il riconoscimento o attribuzione parziale di CFU devono riferirsi, di norma, all'anno accademico per il quale è previsto lo svolgimento dell'attività di tirocinio da convalidare.
4. E' possibile riconoscere o attribuire parzialmente CFU per il tirocinio in virtù anche delle attività prestate nel corso del servizio civile o militare di leva, a far data dall'entrata in vigore della Legge 64/2001 (art. 10 "Benefici culturali e professionali"). Ciò a condizione che il servizio civile o militare di leva risulti congruente con gli obiettivi formativi dei corsi di laurea a cui lo studente è iscritto e conforme con la natura dell'attività di tirocinio, nonché sia svolto in un periodo di tempo che, di norma, deve essere almeno in parte contemporaneo agli anni di iscrizione ai Corsi di laurea triennale appartenenti alla Classe L-15 *Scienze del Turismo* e L-19 *Scienze dell'educazione e della formazione* e dei Corsi di laurea magistrale appartenenti alla Classe LM-49 *Progettazione e gestione dei sistemi turistici* e LM-85 *Scienze pedagogiche*, attivati con l'anno accademico 2008/2009.
5. Tale eventuale riconoscimento o attribuzione parziale di crediti avverrà previa adeguata domanda e comprovata certificazione da parte degli studenti interessati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Facoltà di Scienze della formazione

6. Il riconoscimento e/o l'attribuzione parziale, espressi sull'apposita modulistica predisposta dalla Facoltà e controfirmato dal presidente del Consiglio del Corso di laurea (o suo delegato), verrà trasmesso dal Responsabile didattico - organizzativo all'ufficio competente per la registrazione dello tirocinio nella carriera dello studente, provvedendo all'accREDITAMENTO dei CFU previsti nel piano di studi.
7. Possono parimenti presentare domanda di attribuzione parziale di CFU per il tirocinio fino ad un massimo di 2 CFU (pari al riconoscimento di 50 ore sull'inserimento nella struttura accogliente e di 2 ore sull'attività di riflessione e rielaborazione dell'esperienza fatta) gli studenti che abbiano partecipato a iniziative di carattere scientifico, culturale, formativo. Per l'attribuzione sarà necessario presentare la seguente documentazione:
 - attestato di partecipazione, di norma su carta intestata dell'ente promotore, con indicato esplicitamente il numero di ore di impegno e allegato il programma dell'iniziativa,
 - relazione scritta, a cura dello studente, circa i contenuti principali di cui hanno trattato gli interventi, con allegato eventuale materiale distribuito in sede dell'iniziativa;
 - testo scritto, redatto dallo studente, riportante le sue riflessioni in ordine alla partecipazione all'iniziativa e ai temi trattati.

La domanda e la relativa certificazione devono essere inviate al Responsabile didattico - organizzativo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa di cui si chiede il riconoscimento e/o l'attribuzione parziale di CFU.

Articolo 11

1. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente "Regolamento generale delle attività di tirocinio (Classe L-15, Classe L-19, Classe LM-49, Classe LM-85)" si rinvia alla legislazione vigente e alle norme poste in materia di tirocinio dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e della Facoltà di Scienze della formazione.